

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	55
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 3 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Casu 1.1,

1.2 e 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustra i contenuti delle proposte emendative a firma del collega del suo gruppo, onorevole Casu 1.1, 1.2 e 1.3, dichiarando di condividerne le finalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Casu 1.1, 1.2 e 1.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, la Commissione si convocherà in una prossima seduta, per la votazione del mandato ai relatori, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva I, V, IX e XII.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1135, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 12 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili le proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Evidenzia, al riguardo come la proposta di legge in esame abbia un contenuto puntuale, in quanto interviene esclusivamente sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di avocazione e riassegnazione del procedimento da parte del procuratore della Repubblica nei casi di mancata osservanza dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e di conseguenti attività informative del procuratore generale presso la corte di appello.

Pertanto, ad avviso della presidenza sono da considerarsi inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi:

1.01 Ascari, che modifica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, al fine di estendere lo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa qualora si proceda per specifiche fattispecie di reato;

1.03 Ascari, che modifica l'articolo 310 del codice di procedura penale, al fine di escludere la sospensione delle misure cautelari in sede di accoglimento dell'appello del pubblico ministero quando si proceda per maltrattamenti contro familiari e

conviventi e atti persecutori e vi siano rischi per la persona offesa;

1.04. Ascari, che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter; 1.06 Ascari, che modifica l'articolo 384 del codice di procedura penale, al fine di consentire il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;

1.07 Ascari, in quanto novella l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sulla permanenza dell'efficacia di talune misure cautelari nei confronti di condannati per specifici delitti che beneficiano della sospensione condizionale della pena; 1.08. Ascari, che inasprisce la pena in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

1.09. Ascari, che estende la fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale anche al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;

1.010. Ascari, che modifica gli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, al fine di sostituire la locuzione « persona » a quella di « uomo » nel codice penale; 1.011 Ascari, che modifica l'articolo 609-ter del codice penale, al fine di prevedere il divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti su alcune circostanze aggravanti contemplate dal medesimo articolo.

Fa presente che risultano quindi ammissibili le seguenti proposte emendative: 1.1. Ascari; 1.02 Ascari e 1.05 Ascari.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede alla presidenza di fissare un termine per la presentazione dei ricorsi avverso la declarato-

ria di ammissibilità testé formulate, come da prassi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come, essendo già state preannunciate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della scorsa settimana nonché comunicate per le vie brevi alla presentatrice delle proposte emendative con congruo anticipo, non fossero state riscontrate richieste in tal senso.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che il suo gruppo non ha manifestato alcuna volontà di rinuncia al termine e anzi chiede di poter presentare i ricorsi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in accoglimento della richiesta della collega D'Orso, fissa il termine per la presentazione di ricorso in 15 minuti, in ragione della circostanza che il gruppo era già a conoscenza da diversi giorni della declaratoria di inammissibilità e pertanto già nelle condizioni di predisporre i ricorsi. Ricorda inoltre che nello scorso Ufficio di presidenza era già stata prevista la votazione in data odierna.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 16.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i ricorsi relativi alla dichiarazione di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Ascari 1.01, 1.03, 1.06 e 1.08.

A tal proposito rammenta nuovamente che la proposta di legge in esame ha un contenuto puntuale, in quanto interviene esclusivamente sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di avocazione e riassegnazione del procedimento da parte del procuratore della Repubblica nei casi di mancata osservanza dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e di conseguenti attività informative del procuratore generale presso la corte di appello.

Pertanto, esaminate le motivazioni espresse nei ricorsi pervenuti, alla luce dei contenuti delle proposte emendative oggetto di attenzione, la presidenza ha ritenuto di confermare il giudizio di inammissibilità

su tutte le proposte emendative su cui è stato avanzato ricorso.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita quindi la relatrice, onorevole Bisa, a formulare i pareri sulle proposte emendative comprese nel fascicolo.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro delle proposte emendative Ascari 1.1, 1.02 e 1.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Stefania ASCARI (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.1 sottolinea come lo stesso, recependo le osservazioni avanzate dagli auditi nel corso dell'attività conoscitiva, propone che anche la persona offesa o il suo difensore possano, con provvedimento motivato basato su una valutazione del rischio aggiornata, richiedere l'avocazione.

Sottolinea come la proposta in esame integri il provvedimento per garantire una maggiore tutela alle vittime di violenza di genere ed auspica che sulla valutazione della stessa possa registrarsi un ripensamento da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.1.

Stefania ASCARI (M5S) ritiene che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.02 sia una proposta di buon senso che – prevenendo che quando si procede per taluno dei cosiddetti delitti spia di più gravi reati, la decisione del giudice debba avvenire senza ritardo – è volta ad ampliare la tutela delle vittime di violenza di genere.

Auspica pertanto che tale proposta possa essere accolta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 1.02.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.05 che mira a prevedere l'ascolto diretto del minore da parte del pubblico ministero. Evidenza come anche la proposta in esame è volta ad ampliare la tutela delle vittime e si meraviglia dell'ostilità manifestata dalla maggioranza nell'accogliere delle estensioni di tutela.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 1.05.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili, avverte che il

testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni in sede consultiva I, V e XII per l'acquisizione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Al comma 1, capoverso « Art. 589-bis », secondo comma, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, inserire le seguenti: oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », secondo comma, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, inserire le seguenti: oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.

1.1. Casu.

Al comma 1, capoverso « Art. 589-bis », quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa la morte di una persona;

3-ter) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa la morte di una persona;

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 589-bis », sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata con le seguenti: o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati,.

1.2. Casu.

Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis », quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3-ter) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 590-bis », sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, con le seguenti: o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati,.

1.3. Casu.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: con provvedimento motivato, con le seguenti: , anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato basato su una valutazione del rischio aggiornata,.

1.1. Ascari, D'Orso, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 282-ter del codice di procedura penale)

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, il divieto di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del presente codice, anche

con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del medesimo codice ».

1.01. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo ».

1.02. Ascari, D'Orso, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 310 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 310, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando

sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice ».

1.03. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 316 codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento ».

1.04. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 362, comma 1-bis, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche ».

1.05. Ascari, D'Orso, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 384 codice di procedura penale)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice »;

b) al comma 2, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».

1.06. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente co-

dice e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato ».

1.07. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni e sei mesi ».

1.08. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

1. All'articolo 570-bis, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio ».

1.09. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

1. Al codice penale:

a) all'articolo 575, primo comma, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona »;

b) all'articolo 579, primo comma, le parole: « un uomo, col consenso di lui » sono sostituite dalle seguenti: « una persona, con il suo consenso »;

c) all'articolo 584, primo comma, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

1.010. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale)

1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter) ».

1.011. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)